

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50, c.1 lett. b), D. Lgs n.36/2023 e s.m.i. nonché per le parti ancora in vigore del vigente regolamento per gli appalti - del servizio di somministrazione di nr.1 impiegata/o come collaborazione interinale – livello V/B – CCNL Utilitalia –, a part time per nr 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana per un totale settimanale di 30 ore lavorative, addetta/o all'ufficio amministrazione e settore acquisti per espletamento procedure di gara, perfezionamento dei contratti, controllo degli acquisti, contabilità e liquidazione forniture nell'ambito dell'attività di gestione aziendale della Società SO.GE.NU.S. S.p.A. – ID_____

Codice C.I.G. da ottenere
Codice C.P.V.: 79620000-6 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Tipo di procedura: Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 50, c.1 lett. b), D. Lgs n.36/2023 e s.m.i. e del Regolamento Aziendale per gli Appalti per le parti ancora in vigore.
Impegno di spesa presunta: € 14.122,76 (euro quattordicimilacentoveventidue virgola 76)
Impegno di spesa presunta con eventuale rinnovo: € 28.245,52 (euro ventottomiladuecentoquarantacinque/52)
Durata presunta dell'appalto: dal 01/08/2025 al 30/11/2025, rinnovabile per stessa durata e condizioni (comma 4 Art. 14 D. Lgs 36/2023); qualora non si adotti l'opzione di rinnovo, è prevista la possibilità di disporre la proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico
C.C.N.L.: Utilitalia

Maiolati Spontini lì 23/06/2025

Relativamente al capitolato speciale di appalto sono stati posti i seguenti quesiti.

Quesito	Risposta
CAPITOLATO Art.10 – Art.14 Si chiede in caso di sospensione/ risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere	Si conferma che restano in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.

comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15)	
Art. 12 In caso di applicazione delle penali, si chiede conferma l'importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro	Si conferma che in caso di applicazione delle penali queste non saranno decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Art. 15 La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e d.lgs.36/2023) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all'ulteriore termine di 30 giorni per le verifiche di conformità contrattuale (giungendo così a dilatare il termine sino a 60 giorni). Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall'Ente utilizzatore senza però, che tale verifica si traduca in un'ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all'Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e che le verifiche di conformità del servizio seguiranno tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso	In relazione all'art. 15 si conferma che pagamenti, previe verifiche i legge, avranno luogo entro 30 giorni d.f.f.m.
Art.18 Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti	In relazione all'art. 18 si precisa che non trovano applicazioni i dettami contenuti nell'art. 18 del capitolato prestazionale e si conferma che non è richiesta cauzione definitiva.

nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007)	
Art. 20 - Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità; -	In relazione all'art. 20 si precisa che non trovano applicazioni i dettami contenuti nell'art. 20 del capitolato prestazionale. Restano in capo a SO.GE.NU.S. S.p.A. gli obblighi sicurezza sul lavoro, formazione del somministrato e sorveglianza sanitaria.

Si segnala inoltre che la fattispecie della somministrazione di prestazioni di lavoro non rientra, per espressa previsione di legge, nell'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs 81/2008 ss. i. m. e non vi è obbligo di predisposizione del DUVRI.	
si chiede conferma che assieme all'offerta debbano essere allegati cv come richiesto nella lettera d'invito visto che nel capitolato scrivete che è clausola sociale. In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti	Stante quanto previsto dall'art 25 (Clausola sociale) si precisa che NON debbono essere trasmessi curricula contrariamente a quanto erroneamente asserito a pagina 3 della richiesta di preventivo.

Il RUP
Rag. Stefano Giaccaglia

SO.GE.NU.S. S.p.A.
Rag. Stefano Giaccaglia
Responsabile II^a Unità Organizzativa
Ufficio Amministrativo
Responsabile Unico del Progetto

